

## **CONCORSO STRAORDINARIO SEDI FARMACEUTICHE REGIONE DEL VENETO SINTESI CRITERI COMMISSIONE**

In termini generali, non sono valutati e non viene attribuito alcun punteggio alle dichiarazioni sostitutive relative a quei titoli che, rispetto agli elementi indicati nel modulo *on-line* di candidatura secondo le modalità di cui all'art. 5 del bando di concorso, risultano incompleti o privi di tutti gli elementi necessari per una certa ed univoca valutazione e/o per poter procedere al controllo dell'autocertificazione

### **Valutazione dei titoli – esercizi professionali (fino ad un massimo di 35 punti – art. 5, DPCM n. 298/1994)**

Ai fini della valutazione dell'esercizio professionale, la Commissione prende atto dei punteggi da assegnare, stabiliti dall'art. 5 del DPCM n. 298/1994, nonché delle previsioni di legge di cui all'art. 11, DL n. 1/2012, convertito con modificazioni dalla L. n. 27/2012 e s.m.i e di quanto specificamente previsto nel bando di concorso.

In particolare:

- *con riferimento al comma 5, art.11, come novellato dall'art.23 del D.L. n.95/2012 convertito dalla L. n. 135/2012*: all'attività svolta dai ricercatori universitari nei corsi di laurea in farmacia e in chimica e tecnologia farmaceutiche, sono assegnati, per anno e per ciascun commissario, 0,30 punti per i primi dieci anni, e 0,08 punti per i secondi dieci anni;
- *con riferimento al comma 2, art. 5, DPCM n. 298/1994 e s.m.i.*: non sono valutati i periodi di esercizio professionale inferiori ad un anno e superiori a vent'anni;
- *con riferimento al comma 3, art. 5, DPCM n. 298/1994 e s.m.i.*: l'attribuzione del punteggio previsto per il primo decennio sia per i candidati che hanno partecipato in forma singola quanto per quelli che hanno partecipato in forma associata, tiene conto dei periodi delle attività di esercizio professionale più favorevoli, indipendentemente dall'ordine cronologico progressivo, sino ad esaurimento del periodo; i rimanenti periodi di esercizio professionale sono valutati nel secondo decennio sino ad esaurimento del periodo con le medesime modalità; l'attività prestata nell'ambito della Pubblica Amministrazione viene riconosciuta se prestata nei ruoli della stessa;
- *con riferimento al comma 5, art. 5, DPCM n. 298/1994 e s.m.i.*: l'attività professionale svolta in Paesi della Comunità europea è valutata secondo quanto stabilito dalla citata norma di riferimento (rientra in detta fattispecie la Confederazione Svizzera a seguito di accordi con la Comunità Europea e i suoi Stati membri) - l'attività prestata in Paesi non appartenenti alla Comunità europea non viene valutata, fatto salvo per quelli che soddisfano i requisiti di cui all'art. 20, L. n. 49/1987 e all'art. 20, L. n.763/1981;
- *con riferimento all'art. 8 del bando di concorso*: l'attività a tempo parziale inferiore o uguale a venti ore settimanali viene valutata nella misura del 50% del punteggio previsto per i relativi profili professionali; all'attività svolta dal farmacista titolare o collaboratore di esercizio di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, si applica la maggiorazione del 40% , fino ad un massimo di 6,50 punti, ove sussistano le medesime condizioni di cui all'art. 9 della legge 221/1968; ai fini del calcolo del periodo di esercizio professionale l'ultima data utile è quella di pubblicazione del bando nel BURV ovvero 16.11.2012.

Inoltre:

- il punteggio è attribuito ad ogni singola giornata di servizio, il cui valore si ottiene dividendo per 365 il punteggio previsto per un anno di servizio;
- in caso di dichiarazione di servizi resi contemporaneamente, viene valutato il servizio più favorevole al concorrente;
- non sono valutati periodi di servizio prestati a titolo di volontariato o tirocinio;
- in caso di indeterminazione delle dichiarazioni rese dal candidato, anche in ordine alle date di inizio/fine, il periodo di esercizio professionale non si valuta.

Con riferimento agli esercizi commerciali c.d. "parafarmacie", stante le previsioni di cui all'art. 7 della legge n. 362/1991 per il quale la titolarità della farmacia risiede in capo al farmacista in quanto persona fisica o

a società nel qual caso la direzione della farmacia viene affidata ad uno dei soci e del DPCM n. 298/1994 che equipara i punteggi riferiti alle due attività di titolare di farmacia (persona fisica) e di direttore di farmacia, distinguendoli per contro dal punteggio (inferiore) riferito all'attività di collaboratore:

- il punteggio di cui all' art. 5, comma 3, lettera a), del DPCM n. 298/1994 e s.m.i è riconosciuto al candidato che abbia dichiarato di essere titolare di “parafarmacia” impresa individuale;
- non viene riconosciuto il punteggio quale “titolare”- previsto dall'art. 5, comma 3, lettera a) del DPCM n. 298/1994 e s.m.i – ma quello inferiore previsto dalla lettera b) della stessa norma per l'attività di collaboratore in farmacia, in tutti i casi in cui il farmacista abbia prestato la propria attività in forma societaria –di capitali/di persone-;
- non viene riconosciuto il punteggio quale “direttore” previsto dall'art. 5, comma 3, lettera a) del DPCM n. 298/1994 e s.m.i., ma quello inferiore previsto dalla lettera b) della stessa norma per l'attività di collaboratore di farmacia al candidato che abbia dichiarato di aver svolto l'attività di “direttore” in un esercizio commerciale di “parafarmacia”. L'art. 11, comma 5 del DL n. 1/2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 27/2012, peraltro, non menziona detto ruolo, né l'ordinamento giuridico prevede in detti esercizi una figura professionale equiparabile a quella del direttore di farmacia disciplinato dall'art. 7, L. n. 362/1991.

**Valutazione dei titoli di studio e di carriera (fino ad un massimo di 15 punti – art. 5, DPCM n. 298/1994)**

**Art. 6 , comma 1, lettera a), DPCM 298/1994:** voto di laurea in farmacia o in chimica e tecnologia farmaceutica (fino ad un massimo punti 1 per commissario): **5 punti** –

110 e lode	punti	5,00
110	punti	4,75
109	punti	4,5
108	punti	4,25
107	punti	4
106	punti	3,75
105	punti	3,5
104	punti	3,25
103	punti	3
102	punti	2,75
101	punti	2,5
100	punti	2,25
99	punti	2
98	punti	1,75
97	punti	1,5
96	punti	1,25

95	punti	1
94	punti	0,75
93	punti	0,5
92	punti	0,25
91	punti	0,25
<b>90</b>	<b>punti</b>	<b>0,25</b>
89	punti	0
88	punti	0
87	punti	0
86	punti	0
85	punti	0
84	punti	0
83	punti	0
82	punti	0
81	punti	0
80	punti	0

79	punti	0
78	punti	0
77	punti	0
76	punti	0
75	punti	0
74	punti	0
73	punti	0
72	punti	0
71	punti	0
70	punti	0
69	punti	0
68	punti	0
67	punti	0
66	punti	0
N.D.	punti	0

N.D. voto di laurea non dichiarato

Con riferimento ai titoli di “laurea” e “abilitazione” conseguiti all'estero, la Commissione decide di attribuire il punteggio solo se risulta possibile evincere il relativo voto dai documenti prodotti dagli interessati e se, qualora normativamente previsto, gli stessi risultino riconosciuti dalle Autorità italiane preposte.

**Art. 6 , comma 1, lettera b), DPCM 298/1994:** *possesso di seconda laurea in una delle seguenti discipline: medicina – scienze biologiche – veterinaria – chimica (punti 0,7 per commissario): 3,5 punti*

Si valutano le seconde lauree conseguite ante D.M. 509/99 nonché le lauree specialistiche/magistrali a ciclo unico; non sono valutati i titoli di laurea di durata triennale e da 180 CFU.

Con riferimento in particolare alla laurea in “scienze biologiche”, si riconoscono oltre ai diplomi “vecchio ordinamento” anche i nuovi diplomi di laurea magistrale/specialistica classe LM6/6S.

**Art. 6 , comma 1, lettera c), DPCM 298/1994:** *specializzazioni universitarie o conseguimento di borse di studio o di ricerca relative alla facoltà di farmacia o chimica e tecnologie farmaceutiche, erogate ai sensi o dell'art. 80 del DPR 11 luglio 1980, n. 382, o dell'art. 8 della L. 30 novembre 1989, n. 398 (fino ad un massimo di punti 0,4 per commissario) –punti 2*

- **Specializzazioni:**

Si valutano le specializzazioni universitarie per le quali risulta conseguito il relativo diploma in farmacia (ospedaliera e territoriale) o chimica e tecnologie farmaceutiche nonché le scuole equipollenti previste dal DM 30.1.98 e s.m.i. in relazione all'area di Farmacia che comprende "Farmacia Ospedaliera" e "Farmaceutica Territoriale" (Farmacologia applicata; Farmacologia; Farmacognosia; Farmacia industriale; Tossicologia) e le specializzazioni conseguite nelle seguenti materie: biochimica e chimica clinica; scienze/tecnologia/chimica cosmetica, alimentare, delle sostanze organiche naturali, piante officinali; metodologie chimiche di controllo e analisi; parassitologia medica; discipline regolatorie; diritto sanitario in quanto correlate con l'esercizio della professione di farmacista presso la farmacia – .

La Commissione decide di attribuire i seguenti punteggi:

specializzazione di durata pari a 1 anno: **0,1 punti**

specializzazione di durata pari a 2 anni: **0,5 punti;**

specializzazione di durata pari a 3 anni: **0,75 punti;**

specializzazione di durata pari o maggiore a 4 anni: **1 punto.**

- **Borse di studio:**

Si valutano le borse di studio o di ricerca relative alla facoltà di farmacia o chimica e tecnologie farmaceutiche, erogate ai sensi o dell'art. 80 del DPR 11 luglio 1980, n. 382, o dell'art. 8 della L. 30 novembre 1989, n. 398.

Vengono prese in considerazione le borse di studio *post lauream* assegnate per la frequenza di: scuola di specializzazione, dottorato di ricerca, corso di perfezionamento.

Sono, in analogia, valutate le borse di studio assegnate per la frequenza di scuola di specializzazione finanziate/erogate esclusivamente con contributi regionali.

Sono esclusi dalla valutazione gli "asseggni di ricerca".

La Commissione decide di attribuire **0,2 punti**

- **Dottorati**

Si valutano i dottorati attinenti alle discipline farmaceutiche/sanitarie;

La Commissione, considerato che la durata di un dottorato è pari a 3 anni, decide di parametrizzare la durata di tale titolo su 35 mesi assegnando 1 punto ai titoli con durata uguale o maggiore di 35 mesi (con arrotondamento al secondo decimale)- i periodi di 15 o più giorni sono conteggiati come mese intero.

- **Master**

Si valutano i Master universitari, almeno annuali, riconducibili, sulla base anche di quanto si desume dalla descrizione inserita nella candidatura, alle facoltà di farmacia o CTF nonché i Master inerenti le materie di: fitoterapia, cosmetica, omeopatia, management, nutrizione, dietetica e comunicazione.

La Commissione decide di attribuire **0,5 punti**

**Art. 6 , comma 1, lettera d), DPCM 298/1994:** *possesso di seconda laurea in CTF o in farmacia (punti 0,3 per commissario): 1,5 punti*

Si valutano le seconde lauree conseguite ante D.M. 509/99 nonché le lauree specialistiche/magistrali a ciclo unico; non saranno pertanto valutati i titoli di laurea di durata triennale e da 180 CFU.

**Art. 6 , comma 1, lettera e), DPCM 298/1994:** *pubblicazioni scientifiche inerenti alle materie d'esame* (fino ad un massimo di punti 0,2 per commissario): **1 punto**

La Commissione:

dà atto che

- le “materie di esame” sono quelle previste dal DPCM n. 81 del 18.4.2011 di modifica del DPCM n. 298/1994 ovvero: *farmacologia; farmacognosia; tossicologia; tecnica farmaceutica, anche con riferimenti alla chimica farmaceutica; farmacoeconomia, con specifico riferimento alla gestione della farmacia; legislazione farmaceutica; diritto sanitario, ivi inclusa la legislazione dei prodotti di interesse sanitario;*
- ai sensi dell'art. 8 del bando di concorso, si prendono in considerazione esclusivamente i lavori scientifici editi, a mezzo stampa, nel decennio precedente alla data di pubblicazione del presente bando, approssimata per eccesso al 1.1.2002.

decide che

- si valutano i seguenti titoli relativi a pubblicazioni presentate come autore/coautore e si individuano i relativi punteggi:
  - articoli inclusi in riviste– volumi – uno o più capitoli dello stesso volume indicizzati su PubMed: **punti 0,2;**
  - letter, short communication; case report, rapid communication indicizzate su PubMed: **punti 0,1;**
  - volumi – uno o più capitoli dello stesso volume non indicizzati su PubMed – brevetti - rapporti: **punti 0,01;**
  - articoli inclusi in riviste editate da SIFO – SIF - Ragiufarm - Dialogo sui farmaci: **punti 0,05;**
- non si valutano i seguenti titoli:
  - ai sensi dell'art. 5 del bando di concorso:
    - pubblicazioni spedite oltre la data di scadenza del bando (posto che la scadenza dell'inoltro della candidatura attraverso la Piattaforma ministeriale -16.12.2012- cadeva di Domenica, la Commissione ritiene, conformemente al principio generale dell'ordinamento, accettare le pubblicazioni inviate il lunedì successivo 17.12.2012) o le pubblicazioni che, benché spedite entro i termini previsti, siano pervenute oltre il 15° giorno successivo alla scadenza del bando;
    - pubblicazioni per le quali il candidato non ha provveduto a trasmettere la dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante che si tratta di copie conformi agli originali in suo possesso;
    - pubblicazioni per le quali il candidato non ha provveduto a inviare la copia fotostatica di un documento di riconoscimento in corso di validità a corredo della dichiarazione sostitutiva di atto notorio;
  - lavori dattiloscritti, manoscritti o bozze di stampa;
  - pubblicazioni inviate in Regione ai sensi dell'art. 5 del bando di concorso ma non dichiarate nel modulo *on-line* della Piattaforma ministeriale;
  - pubblicazioni dichiarate nel modulo *on-line* della Piattaforma ministeriale ma non inserite nel plico inviato in Regione ai sensi dell'art. 5 del bando di concorso;
  - qualsiasi tipo di atto relativo a convegni o a elaborati funzionali al conseguimento di titoli di studio (es. Poster, atti e relazioni di convegni, tesi di laurea etc.);
  - pubblicazioni prodotte incomplete, per estratto o materiale avente carattere pubblicitario/informativo (es. Abstract -anche se l'articolo completo risulta pubblicato su PubMed-; depliant e pubblicazioni simili informative, slides etc.);
  - articoli, volumi e capitoli di volumi pubblicati non come autore o coautore (es. no citazioni o riferimenti generici, no traduzioni, no recensioni, non gruppi di lavoro, etc).

**Art. 6 , comma 1, lettera f), DPCM 298/1994:** idoneità in un precedente concorso (punti 0,2 per commissario) : **1 punto**

Rientra in detta categoria la sola idoneità conseguita ad un precedente concorso per il conferimento di sedi farmaceutiche ai sensi della L. n. 475/1968 e s.m.i.; l'idoneità si valuta una sola volta.

**Art. 6 , comma 1, lettera g), DPCM 298/1994:** idoneità nazionale a farmacista dirigente (punti 0,2 per commissario): **1 punto**

L'istituto dell'idoneità nazionale a farmacista dirigente –art. 20, DPR n. 761/1979- è stato abrogato con DL n. 583/1996, art. 2, comma 1-sexies, convertito con modificazioni dalla legge n. 4/1997. Le idoneità conseguite a partire dal 1.1.1997 si ritengono pertanto non valutabili. Per eventuali idoneità conseguite prima del 1979, l'art. 20 del DPR n. 761/1979 stabilisce che l'idoneità conseguita ai sensi del DPR n. 130/1969 è equivalente a tutti gli effetti all'idoneità nazionale a farmacista dirigente (art. 6, comma 1, lettera g), DPCM n. 298/1994).

**Art. 6 , comma 1, lettera h), DPCM 298/1994:** voto con cui si è conseguita l'abilitazione e altri titoli conseguiti in materia di aggiornamento professionale (fino ad un massimo di punti 0,1 per commissario): **0,5 punti**

- **Voto di abilitazione**

- il titolo non si valuta se non indicato il voto o se non indicato il voto massimo attribuibile;
- al titolo è attribuito il punteggio di **0,50 ove risultati conseguiti con voto pari o superiore al 65% del voto massimo assegnabile – al di sotto: 0 punti**

Inoltre:

qualora la categoria non risulti saturata con il punteggio attribuito al voto di abilitazione, si valutano i seguenti titoli:

- **Corsi di perfezionamento universitari, ricomprendendo in detta fattispecie:**

- corsi di Alta formazione;
- corsi di Perfezionamento della durata di almeno anni 3 o di almeno 300 ore  
La Commissione decide di attribuire a detti titoli: **punti 0,1**

- Diploma

si valutano i Diplomi di laurea di durata non inferiore a 3 anni attinenti alle discipline farmaceutiche/sanitarie nonché alle materie delle prove d'esame come rideterminate con DPCM n. 81 del 18.4.2011 ovvero: *farmacologia; farmacognosia; tossicologia; tecnica farmaceutica, anche con riferimenti alla chimica farmaceutica; farmacoeconomia, con specifico riferimento alla gestione della farmacia; legislazione farmaceutica; diritto sanitario, ivi inclusa la legislazione dei prodotti di interesse sanitario.*

La Commissione decide di attribuire a detto titolo: **punti 0,75**

- Corsi residuali

con riferimento ai titoli di perfezionamento diversi da quelli sopra riportati, ivi inclusi i titoli non correttamente inseriti nella voce "Altri titoli di studio" per i quali non è stato possibile il trasferimento nella voce pertinente con il loro relativo punteggio, per incompatibilità rispetto ai parametri definiti, la Commissione decide di attribuire: **punti 0,05**

- **Corsi di aggiornamento**

Ai sensi dell'art. 8 del bando di concorso, si prendono in considerazione i titoli di aggiornamento professionale –esclusi gli ECM- conseguiti nei cinque anni precedenti alla data di pubblicazione del bando stesso approssimata per eccesso al 1.1.2007.

La Commissione decide di valutare i soli corsi di aggiornamento universitari con durata uguale o superiore a 40 ore e per i quali i candidati abbiano dichiarato di aver superato la prova d'esame (l'assenza di uno solo di detti tre requisiti rende il titolo non valutabile) e di attribuire: **punti 0,05.**

La Commissione, in termini generali, decide che laddove dovesse risultare palese, in quanto deducibile dalla descrizione stessa del titolo, l'errore del candidato nell'inserire il titolo nella voce "sbagliata" quest'ultimo viene collocato nell'ambito corretto se i parametri di riferimento previsti dalla Piattaforma ministeriale consentono l'applicazione dei criteri stabiliti dalla Commissione stessa per quel titolo.

Diversamente, qualora il titolo a seguito di verifica in ordine alla veridicità delle dichiarazioni rese, risulti non pertinente alla categoria nella quale è stato dal candidato inserito, non viene valutato né trasferito nella categoria di effettiva appartenenza.